



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**C.N.D.C.E.C.**  
REGISTRO UFFICIALE  
0008248 - 01/09/2010 - USCITA  
Allegati : 0



PR/dt

Roma,

**01 SET 2010**

**Spett.le**  
**Consiglio dell'Ordine dei dottori**  
**commercialisti e degli esperti contabili**  
**di Pordenone**  
**Largo San Giorgio, 7**  
**33170 PORDENONE**

*Oggetto: PO 152/2010\_2009\_Posta elettronica certificata*

In relazione al quesito formulato il 24 maggio scorso con il quale si chiede se un iscritto nell'elenco speciale (in quanto Ufficiale della Guardia di Finanza) è tenuto a comunicare all'Ordine il proprio indirizzo pec, si osserva quanto segue.

Tutti i professionisti, anche coloro che non esercitano la professione perché incompatibili e che sono iscritti nell'elenco speciale, devono dotarsi di PEC. Il riferimento all' "albo" contenuto all'articolo 16, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (c.d. d.l. anticrisi) va infatti inteso come albo/elenco<sup>1</sup>. Anche il soggetto in questione dovrà dunque comunicare all'Ordine il proprio indirizzo di posta elettronica certificata che potrà essere anche un indirizzo diverso da quello già posseduto e messo a disposizione dall'amministrazione presso la quale presta servizio. Nessun divieto esiste infatti di dotarsi di più (e diversi) indirizzi di posta elettronica certificata.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale  
Pietro Rosi

<sup>1</sup> In merito cfr. faq Cnipa ([www.cnipa.gov.it](http://www.cnipa.gov.it)) dove è detto che chi non svolge la libera professione, ma è iscritto ad un albo od elenco istituito con legge dello Stato è obbligato a comunicare all'ordine di appartenenza il suo indirizzo di posta elettronica certificata.